

COMUNE DI SOLIERA

(Provincia di Modena)

Piazza Repubblica, 1 - 41019 Soliera (MO)

Centralino 059/568511 - Fax 059/565562

IL SINDACO

(atto monocratico n. 47 del 21.05.2019)

Oggetto: Proroga incarico Responsabile degli Uffici e dei Servizi: Attribuzione funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 21.05.2019 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco – Arch. Alessandro Bettio

Premesso:

- che con proprio atto monocratico n. 25 del 05.07.2017 è stato prorogato sia l'incarico a tempo determinato di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Cat. D3, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 che l'incarico ad interim di Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio all'Arch. Alessandro Bettio dal 07.07.2014 al 30.06.2019 e comunque fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 16.05.2019 l'Amministrazione ha approvato l'assetto dell'area delle posizioni organizzative a seguito CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e disposto la conferma temporaneamente delle posizioni organizzative istituite presso l'Ente;
- che il 26.05.2019 si terranno le elezioni europee ed amministrative presso il Comune di Soliera;
- che l'incarico conferito dal Sindaco, con decreto n. 25 del 05.07.2017, potrebbe scadere il 27.05.2019, salvo ballottaggio, a seguito della cessazione del mandato del Sindaco ;

Richiamati

- l'art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dove tra l'altro viene stabilito che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali;
- l'art. 109, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4; lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
- l'art. 24, comma 3 lett. c) e l'art. 42 del vigente Statuto Comunale, con particolare riferimento alle funzioni del Sindaco e dei Responsabili di Settore;
- i pareri ARAN secondo i quali non sussistono problemi a sospendere al titolare di posizione organizzativa, assente per lungo tempo, il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, utilizzando i corrispondenti risparmi per remunerare il sostituto anche se temporaneo;

Constatato

- che la struttura organizzativa e i responsabili di settore nell'ente risultano essere i seguenti:
 - Settore Affari Generali e Demografici
 - Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
 - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
 - Settore Farmacia Comunale

Visti

- l'art. 25 del D.Lgs 150/2009 secondo il quale l'attribuzione di incarichi e responsabilità deve avvenire tenendo conto della professionalità sviluppata dal dipendente al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici;
- l'Intesa, sottoscritta in data 24 luglio 2013, fra Governo, regioni ed enti locali, per l'attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190, a proposito dell'applicazione del principio di rotazione negli incarichi di responsabilità, secondo la quale "L'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa";

Considerato

- che il TAR Marche con Sentenza n. 370 del 23.05.2013 ha affermato che: "la rotazione non è sostanzialmente praticabile nei Comuni di più ridotte dimensioni, nei quali solitamente sono presenti in organico solo ... un tecnico... laureato";
- che il comma 221, art. 1 della legge 208/2015 prevede, al fine di garantire maggiore flessibilità e corretto funzionamento degli uffici, il superamento dell'obbligo di rotazione degli incarichi dirigenziali previsto dalla legge 190/2012, laddove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con tale misura.

Valutate

- la natura e le caratteristiche delle attività da realizzare oltretutto i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze acquisite dal personale dipendente sopra indicato;
- le competenze espresse dall'Arch. Alessandro Bettio durante lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio e ad interim dell'incarico di Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio ;
- l'inesistenza nell'organico dell'Ente, relativo al personale inquadrato in categoria D o categoria D3, di altri dipendenti in possesso di analogo profilo professionale e/o di analogo esperienza;

Ritenuto

- di procedere alla proroga dell'incarico di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio e ad interim di Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio all'Arch. Alessandro Bettio, attribuendo allo stesso le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con decorrenza dal 21.05.2019 e comunque sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del nuovo C.C.N.L. del 31.03.1999 e dall'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto inoltre

di disporre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento di organizzazione, che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità dei Responsabili di Servizio le funzioni siano esercitate dal Segretario Generale;

Vista

la dichiarazione prodotta dal dipendente interessato di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA

DI PROROGARE all'Arch. Alessandro Bettio le funzioni di competenza del Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale dal 21.05.2017 e comunque sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco ;

DI PROROGARE ad interim allo stesso le funzioni di competenza del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, dal 21.05.2019 sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione;

DI PRECISARE che gli atti di programmazione, approvati dall'Amministrazione Comunale, precisano gli obiettivi e i programmi di ciascun Settore/Servizio, affidandone il conseguimento ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

DI DARE ATTO che in caso di assenza del Responsabili di Servizio le funzioni siano esercitate dal Segretario Generale;

DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al dipendente interessato, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio di valutazione, al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, alle Rappresentanze Sindacali e a chiunque ne abbia interesse oltre che la pubblicazione dello stesso provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

Soliera 21.05.2018



IL SINDACO

(Roberto Solomita)

